



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Presidente -

Dott. LINALISA CAVALLINO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE FORTUNATO - Consigliere -

Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere -

Oggetto

SUCCESSIONI

Ud. 23/04/2026 -
PU

R.G.N. 11278/2022

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11278-2022 proposto da:

- ricorrenti -

contro

- controricorrente -

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fba8a6dd7f9e070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4ad13871d406a1e5



Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI TRIESTE n. 57/2022 depositata il 18 febbraio 2022;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 aprile 2026 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale, dott.ssa ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi l'avvocato _____ per i ricorrenti e l'avvocato _____ per la controricorrente;

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 30/11/2016

convenivano avanti al Tribunale di Udine la rispettiva figlia e sorella, _____ cui imputavano di aver commesso ripetute lesioni dei loro diritti di coeredi e nei confronti della quale proponevano varie domande legate alla successione ereditaria dell'avvocato _____ marito di _____ e padre di _____ e _____ deceduto a _____ il 4 febbraio 2008. In particolare, gli attori deducevano che la successione era regolata da un testamento olografo in forza del quale il *de cuius* aveva inteso lasciare alla moglie _____ quanto le sarebbe spettato per legge, alla figlia _____ la casa di via _____ ed al figlio _____ l'appartamento sempre sito a Udine, mentre lo studio ed il relativo contenuto sarebbero stati divisi in parti uguali tra i figli.

_____ e _____ chiedevano che il Tribunale accertasse che la successione era regolata dal testamento olografo datato 4/11/2004; che la donazione alla figlia _____ della casa di via _____ intervenuta con atto del 18 luglio del _____

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -2-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD. FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406a1e5



Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

2005 (dopo il testamento ma prima dell'apertura della successione) ledeva la quota di legittima degli attori stessi ed andava ridotta; che il Tribunale procedesse allo scioglimento della comunione, dividendo i beni secondo le quote, attribuendo a ciascuno di loro un quarto del compendio ed attribuendo a

la nuda proprietà dell'appartamento in via ponendo a carico della figlia tutti i necessari conguagli; che fosse ordinato alla figlia il rendiconto relativo alle operazioni effettuate sui conti correnti dei quali il de cuius era anche solo cointestatario, con condanna alla restituzione delle somme prelevate, in relazione alle quote successorie, ove dette operazioni fossero state poste in essere in assenza di delega, accertando altresì che le somme ed i titoli formalmente cointestati erano in realtà del *de cuius*.

Si costituiva e replicava, in merito ai prelievi, che non si trattava di somme di proprietà del padre ma di due trust del Liechtenstein, Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust, dei quali asseriva di essere stata nominata beneficiaria dalla loro fondatrice, la cittadina austriaca mentre il padre sarebbe stato un mero procuratore dei predetti trust.

Quanto alle vicende immobiliari, obiettava che il valore del bene ricevuto in donazione (per il quale si era accollata anche il mutuo contratto dal padre in occasione dell'acquisto) era stato accresciuto dalle migliorie che essa stessa aveva apportato, sicché il valore della donazione era di soli euro 114.500, e che era piuttosto lei ad aver subito una lesione di legittima per effetto di altre donazioni che il *de cuius* aveva disposto in favore della

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -3-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD. FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f290370e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

moglie, di talché doveva essere la madre a reintegrare la lesione subita dalla figlia.

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree ed ha accolto l'azione di riduzione proposta dalla convenuta per la lesione della propria quota di legittima. In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato, non solo che il contenuto del testamento andava qualificato come divisione testamentaria in ragione delle singole attribuzioni in esso contenute e che la successione legittima si era aperta sui soli beni non compresi nel testamento, ma anche che due dei conti dai quali aveva attinto la maggior parte del denaro non erano mai entrati nell'asse ereditario, essendo effettivamente riconducibili ai trust di cui la stessa sarebbe stata designata infine come beneficiaria.

Con riferimento alla donazione, in base ai risultati della CTU, il Tribunale, dopo aver stabilito che il suo valore era pari a quello indicato dalla convenuta, avendo la stessa diritto a portare in deduzione le migliorie eseguite a proprie spese o dal di lei marito, ha imputato la donazione ricevuta da alla quota di riserva ed a quella disponibile e ha quantificato in euro 110.103,62 la lesione di legittima da lei subita, disponendo che fosse compensata con l'assegnazione alla convenuta delle due quote di cui i coeredi erano titolari sulla metà del terreno agricolo caduto in successione e con il versamento di euro 50.103,62 da parte di

**2. Avverso tale sentenza interponevano appello e
resisteva all'appello**

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -4

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

La Corte d'Appello di Trieste, nel respingere l'appello, ha confermato la sentenza impugnata e ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite.

In particolare, la Corte ha affermato che le somme giacenti sul conto n. non erano di proprietà del *de cuius* e non potevano quindi cadere in successione, essendo stato viceversa dimostrato documentalmente che tali somme provenissero dalla vendita di alcuni immobili dei trust Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust. Secondo il giudice di merito

sarebbe stato mero procuratore o comunque gestore, ma non beneficiario. Al contrario, le prove assunte in primo grado dimostravano che la fondatrice dei trust avesse designato quale loro beneficiaria

In merito, poi, alla valutazione del patrimonio immobiliare, il giudice del gravame ha ritenuto che le stime operate dal consulente tecnico d'ufficio fossero congrue, facendo sul punto propria la motivazione resa dal giudice di primo grado.

Con riferimento, invece, alle risultanze del CTU, i giudici d'appello hanno reputato di dover condividere le valutazioni operate dal Tribunale, rilevando che gli stessi attori avevano riconosciuto, con dichiarazioni di natura confessoria, l'entità delle migliorie che la donataria aveva portato in deduzione al valore dell'immobile, deduzione per la quale era sufficiente che quei miglioramenti non fossero stati pagati dal *de cuius*.

Infine, la Corte ha rilevato come la volontà di espressa nell'atto di donazione, fosse quella di dispensare la figlia sia dall'obbligo della collazione sia da quello dell'imputazione, di talché l'atto di liberalità non aveva comportato alcuna lesione di

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -5-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD I FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f08a66dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

legittima mentre erano state piuttosto le disposizioni testamentarie e le donazioni di denaro avvenute in favore di [redacted] a ledere la quota di riserva della convenuta, che aveva perciò diritto di veder riparata tale lesione nella misura già liquidata dal Tribunale.

3. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [redacted] e [redacted] con atto affidato a dodici motivi. [redacted] resiste con controricorso.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 11 della Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985, 1823 e 2967 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte affermato, con motivazione assente o contraddittoria, l'esistenza e la riconoscibilità nell'ordinamento giuridico italiano di Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust e l'appartenenza ad essi delle somme versate sul conto [redacted] n. [redacted] intestato a [redacted]

Secondo i ricorrenti, la Corte, innanzitutto, avrebbe errato nel ritenere che le somme giacenti sul detto conto e successivamente transitate sui conti della resistente non appartenevano al *de cuius* data la natura del deposito di "conto di gestione" dei trust.

In particolare, il giudice del gravame avrebbe disatteso la normativa convenzionale in quanto non avrebbe accertato quale fosse la legge applicabile ai due trust e, di conseguenza, omesso

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -6-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f88ab6dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406af e5



Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

ogni ricognizione circa la validità dei medesimi nell'ordinamento italiano, nonché circa le loro modalità operative e il ruolo che vi avrebbero svolto i soggetti che normalmente compongono i trust e cioè disponente (*settlor*), l'amministratore (*trustee*) e il beneficiario. Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto accertare la capacità giuridica e il ruolo dei trust.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8 Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di secondo grado affermato, con motivazione assente o contraddittoria, che fosse la beneficiaria di Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso, secondo i ricorrenti, la corretta ricognizione della legge applicabile e la sua interpretazione, essendosi la stessa limitata a richiamare la volontà del disponente, senza fornire alcuna spiegazione in ordine a come e quando tale volontà si sarebbe espressa in forma legittima nell'indicare nell'odierna controricorrente la beneficiaria dei trust.

Sotto il profilo della motivazione, secondo i ricorrenti, la decisione sarebbe censurabile in quanto il giudice di merito, con riferimento alle modalità con le quali sarebbe stata designata come beneficiaria dei trust, si sarebbe limitato a fornire una motivazione *per relationem* che, come tale, renderebbe nulla la sentenza.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 8, della Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985, 1823, 1834 e 2729 c.c. e 112

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -7-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f08ab6dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406af e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver la Corte d'Appello affermato, con motivazione assente o contraddittoria, che il denaro versato sul conto n. non fosse di ma di Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust, di cui egli sarebbe stato amministratore. In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe omesso di identificare e interpretare le norme convenzionali che disciplinano l'esistenza e il funzionamento del trust, in quanto da una corretta lettura avrebbe dedotto che soltanto l'amministratore, cioè il trustee, avrebbe potuto aprire un "conto di gestione" dei trust ovvero un conto sul quale transitassero le operazioni dei trust, cosicché la sua apertura da parte di un soggetto diverso dall'amministratore avrebbe per ciò stesso escluso la riferibilità di quel deposito ai trust.

Altro errore in cui sarebbe incorsa la Corte d'Appello sarebbe quello di aver affermato che l'intestazione a nome di del conto corrente non fosse sufficiente per attribuirgli la proprietà di quelle somme.

Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver affermato il giudice del gravame, in assenza di motivazione, che gli appellanti avrebbero chiesto la restituzione delle somme prelevate dal conto essendo il *de cuius* beneficiario dei trust.

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -8-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, innanzitutto, violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per aver affermato che gli appellanti avessero fondato le proprie ragioni sull'assunto che il *de cuius* fosse beneficiario dei trust, anziché sul fatto che egli fosse semplicemente l'intestatario del conto n. | e dunque il proprietario delle somme ivi depositate.

La motivazione del giudice di secondo grado, inoltre, sarebbe vittima di un'insanabile contraddizione in quanto l'affermazione che fosse "gestore" dei trust era incompatibile con quella secondo resa da che aveva dichiarato di essere stato lui "amministratore dei trust".

Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 1, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di merito omesso di esaminare il motivo d'appello con cui si chiedeva di accertare che tutte le somme depositate sui conti intestati o cointestati all'avvocato erano di sua proprietà (in particolare, il conto n. La Corte territoriale, nel ritenere il terzo motivo assorbito dal rigetto del secondo motivo di appello, avrebbe erroneamente omesso di esaminare una specifica domanda degli appellanti.,.

2. I motivi di ricorso da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Con gli stessi, i ricorrenti intendono nel complesso attingere la soluzione cui sono pervenuti i giudici di merito che, in relazione a due conti correnti dei quali il *de cuius* era intestatario, hanno

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -9-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

escluso che le somme ivi transitate e delle quali aveva poi disposto la convenuta, avessero ad oggetto giacenze riferibili al de cuius, e quindi suscettibili di essere prese in esame ai fini della ricostruzione dell'asse relitto.

In particolare, i motivi investono l'affermazione dei giudici di merito che hanno ritenuto che tutte le somme transitate su alcuni conti che invece i ricorrenti vorrebbero far rientrare in successione, erano in realtà riferibili sul piano sostanziale a due soggetti, e precisamente, ad Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust, dei quali il era semplice procuratore o amministratore, così che legittimamente la controricorrente ne aveva disposto, una volta subentrata al padre nel ruolo di procuratore.

Il giudice di appello, che ha inteso chiaramente rinviare, quanto all'accertamento dei fatti a quanto esposto nella più ampia argomentazione a supporto della sentenza di primo grado, ha confermato che i due conti correnti intestati al de cuius, ed oggetto di movimentazioni da parte della convenuta in prossimità del decesso, avevano visto la movimentazione di somme riferibili alla gestione di due "trust" stranieri, Integra Reg Trust e Proventus Reg Trust, rispetto ai quali era stato incaricato di operare per conto della sig.ra alla quale appartenevano i beni conferiti in trust.

A tale conclusione si è ritenuto di pervenire sulla base delle prove documentali acquisite e delle prove orali assunte, alle quali anche la Corte d'Appello fa succinto riferimento, attribuendo al la qualità di procuratore dei su indicati "trust".

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -10-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD I FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406af e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

La sentenza impugnata inoltre ha richiamato anche la deposizione del teste _____ amministratore dei due trust in questione, che aveva in questi erano stati conferiti beni immobili siti in Italia e di proprietà di _____ e che, i conti interessati dalla domanda attorea erano utilizzati per la gestione delle rendite prodotti dagli immobili ovvero per far transitare le somme ricavate dalle vendite di alcuni di questi.

È stata poi richiamata la deposizione del teste _____ che aveva confermato come la titolarità degli immobili fosse in capo alla cittadina straniera _____ il cui intento, poi non realizzatosi compiutamente, era quello di far pervenire il ricavato della vendita dei beni ed i benefici prodotti dai trust proprio alla controricorrente.

Già il giudice di primo grado era perciò pervenuto alla conclusione che sia prima che dopo la morte di _____ il denaro depositato sui conti, così come i relativi frutti o proventi di vendita, erano riconducibili ai due trust della _____ ed il giudice di appello, con motivazione che, come detto, rinvia a quella del Tribunale, ha confermato l'esito del giudizio di prime cure, concordando sul fatto che le somme versate trovassero la loro fonte nella gestione degli immobili inseriti nel trust, gestione affidata al _____ quale procuratore, e non già come beneficiario, Alla luce del contenuto della motivazione della sentenza impugnata, che non si è limitata ad un acritico rinvio a quella del Tribunale, ma ha autonomamente sottoposto a vaglio critico le doglianze degli appellanti, deve escludersi che ricorra un'anomalia tale da trasmodare in nullità della sentenza, risultando invece ampiamente soddisfatto il requisito del cd.

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -11-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f9e070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406afes

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

particolare, come specificato anche dalla più attenta dottrina internazionalprivatistica occupatasi della disciplina, nell'ordinamento di tale Stato è possibile individuare due diverse fattispecie, e precisamente il Treuhaenderschaft, disciplinato agli artt. 897-932 PGR (Personen - und Gesellschaftsrecht), che riproduce quasi fedelmente l'equivalente istituto presente nei sistemi di Common Law, e la società fiduciaria, che invece ricalca il modello del cosiddetto «Massachussets Trust» e che è stata istituita con legge 10-4-1928 (Gesetz über das Landesgesetzblatt, 1928, n. 6).

Contrariamente ai sistemi di Common Law, il trust del Liechtenstein può essere oggetto di accrescimento di rendite, ha una durata illimitata ed i beneficiari vengono indicati dal soggetto il quale costituisce il trust, il quale può risultare tra i beneficiari (se non vengono indicati beneficiari si presume che il beneficiario sia colui il quale abbia istituito il trust).

Il Principato del Liechtenstein, primo nell'Europa continentale, ha inserito una disciplina dei trusts nel proprio ordinamento, come detto, già nel 1926, e la giurisprudenza è stata decisiva, per il grande successo del trust del Principato, nella sua diffusione nel mondo come strumento impiegato anche da cittadini stranieri.

È, quindi, possibile affermare che il legislatore del Liechtenstein ha voluto accogliere il modello inglese nel proprio ordinamento per rendere possibile una forma avanzata per l'amministrazione di beni patrimoniali e per il loro trasferimento controllabile nel corso delle generazioni, creando un'alternativa agli strumenti diffusi nella tradizione giuridica continentale europea, i quali si

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -13-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

basano in gran parte sulla sussistenza di personalità giuridica e, quindi, di autonomia patrimoniale.

Tuttavia, tramite il riferimento normativo contenuto nell'art. 910, comma 5 del Codice delle persone e delle società (PGR) è prevista l'applicazione della legge sull'impresa fiduciaria (TruG) al trust, sempre che gli artt. 897-932 del Codice delle persone e delle società (PGR) non contengano una regola specifica. La dottrina ha poi segnalato come le regole della legge sull'impresa fiduciaria (TruG) siano state regolarmente utilizzate come punto di riferimento per la giurisprudenza, anche nei casi in cui non si trattava di un'impresa fiduciaria, bensì di un semplice trust.

La società fiduciaria () può essere di due tipi, e precisamente con autonomia patrimoniale, ma non giuridica, che viene esercitata da un gerente trustee in nome proprio o sotto una particolare denominazione, ovvero con autonomia patrimoniale e personalità giuridica.

Nella fattispecie, sebbene negli scritti difensivi si faccia generico riferimento alla figura del trust, la denominazione dei soggetti, cui sono state riferite le giacenze di denaro invece pretese dai ricorrenti, con la specificazione "reg", impone di ritenere che si sia al cospetto di vere e proprie imprese fiduciarie, peraltro munite di personalità giuridica, come si ricava in maniera univoca proprio dalla lettura degli atti sui quali si fonda la valutazione del Tribunale poi sposata dalla Corte d'Appello.

Gli atti di conferimento delle procure al de cuius indicano come conferenti delle società e lo stesso è a dirsi quanto ai soggetti che

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -14-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406afes

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

negli atti di compravendita risultano formalmente venditori degli immobili, sebbene rappresentati in giudizio dal

Rileva a tal fine che l'impresa fiduciaria (trust reg.) del Liechtenstein è un'entità giuridica che corrisponde alla forma societaria anglosassone e per le cui obbligazioni è responsabile soltanto il patrimonio fiduciario (fondo fiduciario). Mentre il fiduciante di un'impresa fiduciaria del Liechtenstein (trust reg.) è la persona che apporta o garantisce una prestazione patrimoniale al fondo fiduciario (e nella fattispecie la sig. il detto teste fungeva da rappresentante della stessa, e quindi da domiciliatario ufficiale e da organo di collegamento con le autorità del Liechtenstein (avendo il teste riferito di essere cittadino del Principato), mentre la stessa era beneficiaria di una procura da parte delle società di contenuto amplissimo, proprio in ragione della sua qualità di originaria proprietaria dei beni conferiti, così come del pari hanno rivestito la qualità di semplici procuratori o mandatari, prima il de cuius e poi la controricorrente, ma senza che possa in alcun modo dubitarsi del fatto che questi ultimi non abbiano mai rivestito la qualità di trustee, che invece, come detto compete al cittadino straniero sentito come teste, che è appunto qualificato amministratore delle società di diritto del Liechtenstein.

La natura giuridica societaria dei soggetti per conto dei quali ha operato il de cuius esclude, quindi, che possa assumere rilievo nella fattispecie la pretesa violazione delle norme della Convenzione dell'Aja più volte richiamate nella rubrica dei motivi, poiché nella fattispecie siamo in presenza di società, sebbene aventi una finalità analoga a quella che assolve l'istituto del trust.

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -15-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406af e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

Inoltre, la qualificazione di società costituite secondo le norme giuridiche del Liechtenstein rassicura anche in ordine alla piena loro riconoscibilità nel nostro ordinamento, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che, in relazione ad altri tipi societari previsti nella legislazione di detto Stato, ne ha pacificamente ammesso il riconoscimento

(v. in argomento Cass. n. 14870/2000, secondo cui le "Anstalts" o "Anstalten" del Liechtenstein, in quanto persone giuridiche per l'ordinamento di detto Principato, che le disciplina negli artt. 534 - 551 del DPGR, sono tali anche per l'ordinamento italiano, ai sensi del previgente art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale, (in senso conforme sempre per le "anstalts", si vedano Cass. Sez. 3, 15/02/1993, n. 1853; Cass. Sez. 1, 20/05/1985, n. 3089; Cass. Sez. 2, 28/07/1977, n. 3352).

2.3 Alla luce della natura giuridica dei soggetti per i quali il ha ricoperto la qualità di procuratore, resta confermata l'esclusione dal novero dell'attivo ereditario delle somme transitate sui detti conti e frutto di attività di gestione dei beni dei soggetti di diritto straniero, il che trova conferma anche nel fatto che i conti in esame recavano dei chiari riferimenti a questi, oltre che al nominativo del *de cuius*.

Né rileva la circostanza che l'insieme delle attività giuridiche che dovevano permettere di designare la quale beneficiaria del trust, assecondando le volontà della non sia stato portato a termine per il decesso sopravvenuto di quest'ultima, in quanto, ove anche si reputi che la convenuta si sia impossessata di somme per le quali non ricopriva legalmente la qualità di beneficiaria, ciò attiene unicamente ai rapporti tra la stessa e le

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -16-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406af e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

società delle quali era procuratrice, ma non potrebbe mai incidere sulla vicenda successoria per cui è causa.

Resta altresì confermata la correttezza dell'esito del giudizio di appello che ha ritenuto infondati anche il primo ed il terzo motivo di appello per effetto del rigetto del secondo motivo, che atteneva all'individuazione del titolare sostanziale della provvista, e ciò proprio perché tutte le domande relative ai detti conti partivano dall'erroneo presupposto che gli stessi avessero ospitato somme di pertinenza, non solo formale, ma anche sostanziale, del de cuius.

3. Il sesto motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per avere la sentenza omissa di provvedere sulla richiesta di condanna di _____ alla restituzione di somme da lei prelevate e provenienti da depositi diversi dal conto _____ n.

3.1 Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, deve reputarsi che la censura investe specificamente le giacenze del conto _____ n. _____ che era cointestato tra il de cuius e la coniuge, in quanto nello sviluppo del motivo si evidenzia che, atteso il regime di cointestazione, la convenuta avrebbe dovuto quanto meno restituire alla madre la metà delle somme di cui aveva disposto, ed un terzo ad ognuno dei ricorrenti per la parte invece di pertinenza del de cuius.

Il Tribunale, nell'esaminare la richiesta attorea relativa al conto corrente de quo, ha così statuito: "L'ultimo conto corrente considerato (Banca _____ n. _____ era, secondo l'allegazione della convenuta, il conto della famiglia _____ -

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -17-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

sul quale i coniugi avevano delegato ad operare la figlia (circostanza in parte confermata anche dalla sig.ra in sede di interrogatorio formale). Sul punto si evidenzia che la domanda di rendiconto presupposta è, quanto a inammissibile, essendo lei cointestataria del conto, e comunque, per entrambi gli attori, esplorativa, non essendo state evidenziate operazioni non già sufficientemente chiarite dalla convenuta o di importo significativo.”.

A fronte di tale motivazione, non risulta che nell'appello sia stata sviluppata una critica che possa soddisfare il requisito di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., in quanto i ricorrenti si sono limitati a richiamare solo il contenuto delle conclusioni, senza però evidenziare quali specifiche censure avessero mosso al ragionamento del giudice di primo grado.

La totale aspecificità del gravame, quale emerge dalla stessa allegazione dei ricorrenti, esclude quindi che possa addebitarsi alla Corte d'Appello di essere incorsa in una omessa pronuncia.

4. Il settimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 748, co. 1, e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. per aver la sentenza riconosciuto a il diritto di dedurre le migliorie apportate all'immobile donato, pur non avendo provato di averne sostenuto le spese.

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe, invece, dovuto accertare che la donataria avesse effettivamente sostenuto le suddette spese.

L'ottavo motivo di ricorso, strettamente connesso al precedente, denuncia la violazione degli artt. 2721, 2731, 2735, 2697 c.c. e 244 c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -18-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di merito attribuito, con omessa o contraddittoria motivazione, valenza confessoria alle dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti e relative alle migliorie apportate sull'immobile, dispensando la donataria dall'onere della prova.

In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe verificato la presenza dell'*animus confitendi* in

e avrebbe omissis di spiegare

i motivi per i quali si sarebbero dovute interpretare come confessione di fatti a sé sfavorevoli due dichiarazioni tanto contraddittorie e che si smentivano l'un l'altra, la seconda delle quali nemmeno qualificabile come confessione stragiudiziale fatta alla parte, trattandosi di una mera dichiarazione e futura memoria che non aveva l'odierna controricorrente quale sua destinataria, sicché soggetta al libero apprezzamento del giudice.

4.1 I motivi settimo e ottavo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

Il Tribunale, nell'esaminare la richiesta della convenuta di detrarre dal valore del bene donato le migliorie eseguite in epoca successiva alla donazione, ha rilevato che per la ristrutturazione del bene era stato acceso un mutuo per complessivi euro 335.000,00, erogabile secondo lo stato di avanzamento dei lavori, ma ha reputato che, sebbene il mutuo fosse cointestato a e tuttavia con l'atto di donazione del 18.7.2005, donataria della nuda proprietà dell'immobile in questione, fosse stata anche onerata della quota

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -19-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f9e0370e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

di mutuo a carico del donante, pari ad €. 167.500,00, con la conseguenza che l'intera obbligazione scaturente dal mutuo risultava a suo carico. E l'istruttoria svolta aveva confermato tale ricostruzione.

La sentenza, oltre a richiamare due dichiarazioni, sottoscritte entrambe dagli odierni attori, dalle quali si desumeva che la cointestazione a del mutuo per la ristrutturazione dell'immobile era avvenuta a fine di garanzia per l'ente erogatore, e che l'intero onere del mutuo gravava sulla sola (dichiarazioni alle quali è stata annessa anche efficacia confessoria), ha sottolineato che la non coincidenza tra le due dichiarazioni, quanto all'individuazione del soggetto che si era fatto carico, in definitiva, dei costi di ristrutturazione, appariva non rilevante, essendo piuttosto decisivo il fatto che in ogni caso non si trattava di costi sostenuti dal de cuius.

Siffatta ricostruzione delle emergenze probatorie risulta integralmente recepita dalla Corte d'Appello, il che esclude, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme, che possa essere dedotto il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c. Le critiche alla valutazione delle prove, che pur connotano i motivi in esame, appaiono perciò doppiamente inammissibili, sia per la detta limitazione, sia perché sollecitano nella sostanza un diverso apprezzamento delle prove in sede di legittimità, esito questo che è invece sistematicamente precluso.

Il motivo è altresì infondato. Infatti questa Corte ha precisato che in tema di collazione ereditaria d'immobili, la deduzione per migliorie e spese ex art. 748 c.c. spetta anche al donatario nudo proprietario che provi di aver migliorato il bene donatogli dal "de

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -20-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406afes

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

cuius" con riserva di usufrutto, dovendosi evitare che i coeredi non donatari possano ricevere un'indebita locupletazione dalle opere eseguite a spese del nudo proprietario, ottenendo la collazione di beni di valore superiore a quelli donati, per effetto di sacrifici patrimoniali da questi solo sopportati (cfr. Cass. Sez. 2, 22/12/2020, n. 29247).

D'altra parte, questa Corte ha precisato che nell'ipotesi di donazione con dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ., l'esclusione dell'obbligo di conferimento alla massa ereditaria dei beni donati non si estende al valore dei miglioramenti e delle addizioni che il "de cuius" abbia apportato con proprio denaro a detti beni dopo la donazione, in quanto tali miglioramenti e addizioni, essendo intervenuti quando i beni erano usciti dal patrimonio del "de cuius" ed erano entrati in quello del beneficiario dell'atto di liberalità, costituiscono delle vere e proprie donazioni indirette, in relazione alle quali l'obbligo della collazione viene meno solo in presenza di altra specifica dispensa (Cass. Sez. 2, 04/08/1982, n. 4381).

Da tale principio è però dato ricavare che, oltre che ai fini della collazione, può costituire donazione solo l'apporto migliorativo del bene che sia frutto del personale apporto economico del donante, che si aggiunge in questo modo alla liberalità costituita dal bene nelle sue originarie condizioni.

La regola vale, quindi, anche ai fini della riunione fittizia qui in esame, con la conseguenza che non rileva se le migliorie siano state apportate con denaro proprio della donataria ovvero del coniuge, in quanto sarebbe stato necessario, per tener conto ai

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -21-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a866dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

fini successori anche delle miglurie, che le stesse fossero frutto di un'ulteriore liberalità non donativa da parte del donante.

La *ratio* della norma, richiamata nel settimo motivo, non è solo quella di evitare che sul donatario sia fatto gravare anche l'onere delle miglurie supportate con il proprio patrimonio, ma piuttosto quella di impedire, e ciò anche nell'ottica della riunione fittizia, che non si tenga conto dell'ulteriore liberalità costituita dal fatto che il donante abbia poi avvantaggiato ulteriormente il donatario, facendosi carico delle spese per le miglurie del bene donato.

Ove le miglurie siano apportate da un terzo, potrà se del caso individuarsi una diversa liberalità indiretta, ma nei rapporti tra donatario e colui che ne abbia sostenuto i costi (nella specie tra la controricorrente ed il marito), ma senza che possa però addursi la mancata prova del fatto che i costi sono stati sostenuti dalla quale ragione per includere nella riunione fittizia anche il valore delle miglurie.

Tale essendo la *ratio* della norma risulta poi del tutto irrilevante la pretesa discrasia esistente tra le due diverse dichiarazioni dei ricorrenti in merito all'esecuzione delle miglurie, in quanto le stesse in ogni caso concordano nell'escludere che a finanziare le opere sia stato il de cuius (e ciò anche a voler tacere circa il fatto che la sentenza ha comunque ritenuto che tutte le prove raccolte confermavano l'estraneità del de cuius rispetto ai lavori eseguiti per la ristrutturazione del bene donato).

5. Il nono motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.,

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -22-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f08a66dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

per aver la Corte territoriale omissa di esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione della casa di via e per omissa motivazione.

In particolare, secondo i ricorrenti, il Collegio non avrebbe preso in esame le doglianze degli appellanti circa l'errore di metodo che aveva inficiato le valutazioni del CTU, valutazioni poi recepite dal Tribunale, riguardanti la citata casa in via ed in particolare che il dato dei reali valori di mercato non sarebbe stato preso in considerazione.

Il decimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice di merito omissa di esaminare i motivi di appello riguardanti la valutazione del terreno di Portopalo di Capo Passero e per omissa motivazione.

In particolare, secondo i ricorrenti, la Corte, nel non considerare le critiche mosse dagli appellanti circa la valutazione del terreno agricolo, avrebbe erroneamente ritenuto tardivo quanto dedotto in primo grado dagli attori. Secondo i ricorrenti, le osservazioni a cui il CTU non aveva risposto non erano invece tardive, essendo le stesse contenute nelle note che il CTP gli aveva fornito e che erano state unite alla perizia.

L'undicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 115, co. 1, 116, co. 1, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c. per aver il giudice di secondo grado omissa di

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -23-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741f8a8a6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

evidente come sia anche preclusa, ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c., la ipotetica ammissibilità di denuncia del vizio di cui al n. 5 dell'art. 360, co. 1, c.p.c.

Né è possibile invocare la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto la sentenza ha in ogni caso deciso sulla domanda di riduzione, e, senza che possa invocarsi la violazione di detta norma quanto alla statuizione sulle richieste istruttorie, ha comunque esaminato le critiche alle stime dei beni reputandole, anche con il richiamo alle valutazioni espresse dal Tribunale (ed a loro volta recettive delle conclusioni del perito d'ufficio), prive di fondamento.

Quanto alla casa di via _____ già il Tribunale aveva affermato che la stima operata dal CTU era preferibile in quanto più rispondente ai valori reali (come chiarito nelle repliche del CTU ai rilievi critici del CTP attoreo). Ha altresì ribadito che le stime di CTU e CTP attoreo divergevano quanto al valore aggiunto all'immobile dai miglioramenti e dalle ristrutturazioni, restando il divario invece in ordine alla stima del valore dell'immobile prima di tali lavori.

Tuttavia, al fine di accreditare la correttezza di quella compiuta dall'ausiliario d'ufficio, la sentenza di prime cure ha ricordato che nei sei anni intercorsi tra l'acquisto ed i lavori di ristrutturazione, l'immobile non era stato oggetto di alcun intervento, il che induceva a reputare che il valore iniziale alla data della donazione fosse ulteriormente diminuito, potendosi quindi prendere per attendibile anche la stima del perito incaricato dalla banca per l'erogazione del mutuo contratto al momento dell'acquisto da parte del de cuius, che aveva sottolineato il mediocre stato di conservazione e manutenzione.

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -25-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4aed13871d406ae5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

Il motivo di ricorso che attinge tale valutazione si risolve in un'inammissibile reiterazione delle critiche mosse dal CTP, ed alle quali il CTU ha inteso replicare con argomentazioni connotate da logicità e coerenza e recepite in entrambi i gradi, così che restano inidonee ad incidere sul sindacato riservato a questa Corte.

Analoghe considerazioni valgono per il terreno di Portopalo, la cui stima operata dal Tribunale è stata condivisa dalla Corte d'Appello.

Infine, anche in relazione all'immobile di via l'undicesimo motivo si richiama alle osservazioni del CTP, ed in particolare all'omessa presa in esame del prezzo ricavato per la vendita di due appartamenti nello stesso condominio, argomento al quale il Tribunale (e *per relationem* la Corte d'Appello), ha replicato osservando che gli atti di compravendita invocati dal perito di parte non offrivano elementi per verificare l'effettiva comparabilità dei beni interessati con quello oggetto di causa, e ciò anche perché uno degli atti di vendita risaliva ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della normativa antiriciclaggio, che aveva imposto alle parti di una compravendita immobiliare di indicare esplicitamente i mezzi di pagamento, così che anche il prezzo ivi indicato non appariva del tutto veritiero.

Anche per tale immobile la censura si risolve in un'inammissibile critica di merito.

6. Il dodicesimo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 112, 191, 196, c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza con riferimento all'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., per non aver la decisione, senza darne motivazione,

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -26-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CAD/1 FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e2446218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ed13871d406a1e5

Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

disposto la rimessione della causa in istruttoria per la rinnovazione della CTU o, quantomeno, per la riconvocazione del perito per chiarimenti.

6.1 Il motivo è inammissibile.

Il richiamo della sentenza impugnata alle valutazioni del Tribunale, quanto alla stima dei beni caduti in successione, denota come le critiche siano state ritenute prive di fondamento, il che equivale, quanto meno implicitamente, a fornire una motivazione che giustifica il diniego della richiesta di rinnovazione della CTU (v. in argomento Cass., n. 26709 del 2020)

7. il ricorso è pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

8. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, se dovuti;

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -27-

Firmato Da: MAURO CRISCUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f93070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4ad13871d406afes



Numero registro generale 11278/2022

Numero sezionale 1027/2026

Numero di raccolta generale 15783/2026

Data pubblicazione 22/05/2026

dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 aprile 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Ric. 2022 n. 11278 sez. 52 - ud. 23-04-2026 -28-

Firmato Da: MAURO CRISCIUOLO Emesso Da: CADIZ FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2153741fb8ab6dd7f29070e24d6218
Firmato Da: FRANCESCO MARIA CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA.1 Serial#: 4aed13871d406ae5

